

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI
UDINE

Criteria per la gestione della rete distributiva comunale delle medie strutture di vendita

NORME TECNICHE

Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.29
(e successive modifiche ed integrazioni) e
Decreto del Presidente della Regione 23
marzo 2007, n.069/Pres.

Dicembre 2012

General Planning Srl

Udine

INDICE

PARTE GENERALE	1
I. GENERALITA' E DEFINIZIONI	1
1. ARTICOLO 1 (Natura e contenuti dei presenti Criteri per il Medio Dettaglio)	1
2. ARTICOLO 2 (Definizioni)	1
3. ARTICOLO 3 (La superficie di vendita - Locali di vendita)	2
II. OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA	4
4. ARTICOLO 4 (Indirizzi e obiettivi)	4
5. ARTICOLO 5 (Ubicazione nel territorio comunale delle strutture commerciali di Media Distribuzione)	4
III. PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI	5
6. ARTICOLO 6 (Medie strutture di vendita minori o M1)	5
7. ARTICOLO 7 (Medie strutture di vendita maggiori o M2)	5
IV. PARAMETRI URBANISTICI	6
8. ARTICOLO 8 (Zone urbanistiche di insediamento delle attività commerciali)	6
9. ARTICOLO 9 (Parametri di insediabilità urbanistica)	6
V. NORME AMMINISTRATIVE	7
10. ARTICOLO 10 (Atti amministrativi)	7
11. ARTICOLO 11 (Settori merceologici e durata dei titoli amministrativi)	8
12. ARTICOLO 12 (Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione)	8
13. ARTICOLO 13 (Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione)	9
14. ARTICOLO 14 (Criteri generali per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione)	10
15. ARTICOLO 15 (Revoca dell'autorizzazione - Proroghe)	10
16. ARTICOLO 16 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.)	11
VI. NORME DI GESTIONE	12
17. ARTICOLO 17 (Subingresso in gestione o in proprietà di un esercizio di MSV)	12
18. ARTICOLO 18 (Gestione di reparto)	13
19. ARTICOLO 19 (Sanzioni)	13
NORME PARTICOLARI INTERESSANTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI (M2)	14
VII. GENERALITA' E DEFINIZIONI	14
20. ARTICOLO 20 (Sfera di applicazione)	14
VIII. MODALITA' PER LA GESTIONE DEI VARI TIPI DI RICHIESTE AMMINISTRATIVE	15
21. ARTICOLO 21 (Apertura di nuove medie strutture di vendita)	15
22. ARTICOLO 22 (Aggiunta di settore merceologico)	15
23. ARTICOLO 23 (Ampliamento della superficie di vendita)	15
24. ARTICOLO 24 (Riduzione della superficie di vendita)	15
25. ARTICOLO 25 (Trasferimento di sede)	15

IX. NORME FINALI	16
26. ARTICOLO 26 (Consultazioni)	16
27. ARTICOLO 27 (Entrata in vigore e validità dei Criteri)	16
 ALLEGATI	 1

PARTE GENERALE

I. GENERALITA' E DEFINIZIONI

1. **ARTICOLO 1 (Natura e contenuti dei presenti Criteri per il Medio Dettaglio)**

1. Le presenti norme contengono i Criteri per l'insediamento nel Comune di **TAVAGNACCO** delle Medie Strutture di Vendita (come definite all'art.2, comma 1, lettera i., della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla L.R. 9 agosto 2012, n.15) e costituiscono l'intervento di programmazione, previsto in materia dall'art.12, comma 4, della medesima Legge Regionale, redatto secondo quanto indicato dal Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.-

2. **ARTICOLO 2 (Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende:

- per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (fino alla L.R. 15/2012);
- per "Regolamento", il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;
- per attività di "commercio all'ingrosso" l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della Legge;
- per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b della Legge;
- per "esercizi di vicinato o EV", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;
- per "Medie Strutture di Vendita o MSV", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 1.500 mq., che a loro volta possono venir suddivisi tra:
 - per "MSV minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 400 mq.;
 - per "MSV maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 401 mq. e fino a 1.500 mq.;

- per “grandi strutture di vendita o GSV”, gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
- per “Centro Commerciale al Dettaglio” (o C.C.D.), l’attività definita all’art. 2, comma 1, lett. k) della Legge (comunque rientranti nel settore delle grandi strutture di vendita);
- per “Complesso Commerciale” (o C.C.), l’attività definita dall’art. 2, comma 1, lett. l) della Legge (comunque rientranti nel settore delle grandi strutture di vendita);
- per “Outlet”, l’attività definita dall’art. 2, comma 1, lett. m) della Legge;
- per “settori merceologici” , quelli definiti dall’art. 3, comma 1 della Legge;
- per S.C., la Superficie Coperta di un edificio, quella definita dall’art. 2. Comma 1, lett. q) della Legge;
- per S.C.C., la Superficie Coperta Complessiva, quella definita dall’art. 2. Comma 1, lett. r) della Legge;
- per “S.C.I.A.” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la dichiarazione ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) così come rubricata dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con la quale l’operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima;
- per “S.U.A.P.”, lo sportello unico per le attività produttive, così come introdotto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;
- per “silenzio assenso”, il silenzio dell’Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione (vedi art.109, 2° comma della Legge);
- per “P.R.G.C.”, il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
- per "Criteri", le norme regolamentari contenute nel presente documento per la parte riguardante il settore delle medie strutture di vendita (M.S.V.).-

3. ARTICOLO 3 (La superficie di vendita - Locali di vendita)

1. La superficie di vendita di una struttura di vendita (qualsiasi sia la sua dimensione) è l’area coperta o scoperta alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce posta in vendita.

2. Solo gli esercizi commerciali che pongono in vendita prodotti del settore non alimentare a basso impatto (così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge) possono anche utilizzare, come area di vendita, suolo privato a cielo aperto.

3. Nel caso di cui al comma precedente, l'area del suolo privato a cielo aperto si intende equiparata alla superficie di vendita interna agli edifici e su tale valore devono essere effettuate tutte le verifiche di congruità (sia per ciò che attiene il rispetto della superficie di vendita ammissibile nella zona individuata, di cui al successivo allegato "A", sia per il rispetto degli standard di parcheggio).
4. Le aree scoperte non destinate a superficie di vendita dovranno essere delimitate in maniera specifica affinché il pubblico non vi abbia accesso.
5. Nel caso di un esercizio di cui al comma 2, l'area di contrattazione e di tenuta dei registratori contabili deve essere obbligatoriamente coperta.
6. Non rientrano nella definizione di "superficie di vendita" di cui al precedente comma 1:
 - a) le superfici destinate a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione, agli uffici, ai servizi, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli e quella occupata dalla parte posteriore dei mobili cassa dove avviene l'insacchettamento della merce dopo essere stata acquistata;
 - b) le superfici relative agli esercizi ed alle attività di cui al successivo articolo 20, comma 2;
 - c) le superfici interne di servizio destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzate per mostra od esposizione di merce posta in vendita;
 - d) le vetrine ove avviene l'esposizione della merce e nelle quali non ha accesso il pubblico.
7. La superficie di vendita, suddivisa per settore merceologico, dovrà venire indicata nel provvedimento autorizzatorio, fermo restando per l'operatore la piena autonomia nella distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie per il settore merceologico "alimentare".
8. I locali di vendita, oggetto dell'autorizzazione commerciale e sui quali sono state ricavate le superfici di vendita, sono quelli risultanti dal titolo abilitativo edilizio rispetto al quale dovrà sempre esserci corrispondenza.
9. Nel caso di attività congiunta di commercio al dettaglio ed all'ingrosso, le superfici destinate al commercio all'ingrosso devono rimanere distinte da quelle destinate al commercio al dettaglio.

II. OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA

4. **ARTICOLO 4 (Indirizzi e obiettivi)**

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge e dal Regolamento regionale, con i presenti Criteri il Comune di **TAVAGNACCO** si propone di:

- a) migliorare il servizio al consumatore, affinché possa attuare le scelte in rapporto alla facilità, comodità e qualità del servizio, nonché alla qualità e al prezzo del prodotto;
- b) favorire un reale processo di rinnovamento delle strutture commerciali esistenti attraverso un ampliamento delle dimensioni degli esercizi, tendendo all'aumento della produttività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- c) facilitare la crescita del fattore qualità del servizio, prima ancora della quantità, curando l'armonico inserimento delle iniziative nei contesti localizzativi più idonei sotto il profilo della accessibilità e della fruibilità da parte del consumatore;
- d) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, limitando l'insediamento delle attività di tipo M.S.V. maggiori (o M2), pur nel rispetto della norme europee e nazionali che impongono *"l'impossibilità di programmare lo sviluppo della media e grande distribuzione per quote di mercato prefissate"* (e recepite a livello regionale con la L.R. 15 / 2012), all'interno di zone del territorio comunale ove minore possa essere l'impatto ambientale. A tale scopo si è ritenuto necessario puntare:

- alla utilizzazione delle aree urbanistiche, già previste dal P.R.G.C., ove sia concessa la destinazione d'uso commerciale con tali dimensioni dell'area di vendita;
- alla loro ubicazione lungo i maggiori assi di traffico già presenti nel Comune (e caratterizzati da una forte componente commerciale), onde non incrementare in maniera significativa gli attuali flussi di traffico (che già comunque li percorrono);
- (corollario del punto precedente) ad un limitato incremento degli inquinamenti potenzialmente indotti dalla loro apertura (sia di tipo atmosferico che di tipo acustico, considerato che la maggior parte degli autoveicoli già oggi percorrono tali viabilità).

5. **ARTICOLO 5 (Ubicazione nel territorio comunale delle strutture commerciali di Media Distribuzione)**

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri, sulla base delle indicazioni contenute nel precedente articolo, nella Cartografia allegata (nonché nell'allegato "A" alla presenti norme) vengono riportate le zone compatibili con l'insediamento di Medie Strutture di Vendita di tipologia M2 (sottoposte al rilascio di autorizzazione specifica).

III. PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI

6. ARTICOLO 6 (Medie strutture di vendita minori o M1)

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie e di gamma merceologica, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio minore o M1 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 400 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art.12, comma 1°, della Legge, sono soggette a S.C.I.A.-

7. ARTICOLO 7 (Medie strutture di vendita maggiori o M2)

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie e di gamma merceologica, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio maggiore o M2 (con superficie di vendita superiore a 400 mq. e fino a 1.500 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2°, della Legge, sono soggette o ad autorizzazione (e alla relativa procedura del "silenzio-assenso") o a S.C.I.A., secondo quanto previsto al successivo art.10.-

2. La consistenza della rete delle MSV di tipo M2 (quelle già autorizzate all'entrata in vigore dei presenti Criteri vengono riportate nell'Allegato "B") va costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti, riduzioni e ampliamenti di superficie, e, successivamente, va comunicata, nei tempi e modi previsti, all'Osservatorio Regionale del commercio, così come previsto dall'articolo 84, 4° comma della Legge.

IV. PARAMETRI URBANISTICI

8. ARTICOLO 8 (Zone urbanistiche di insediamento delle attività commerciali)

1. Per gli effetti della presente normativa l'insediamento di medie strutture di vendita è ammesso:

- a. per gli esercizi di tipo M1 in tutte le zone urbanistiche del vigente P.R.G.C., dov'è espressamente consentito l'insediamento di attività commerciali al dettaglio fino a 400 mq. di superficie di vendita e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 della Legge secondo le modalità meglio individuate nell'Allegato "D";
- b. per gli esercizi di tipo M2 esclusivamente delle zone urbanistiche del vigente P.R.G.C. dov'è espressamente consentito l'insediamento di attività commerciali al dettaglio fino a 1.500 mq. di superficie di vendita e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 della Legge secondo le modalità meglio individuate nell'Allegato "D", limitatamente ai fronti stradali già in uso, così come individuati nella Cartografia allegata ai presenti Criteri.

9. ARTICOLO 9 (Parametri di insediabilità urbanistica)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e l'aggiunta di settore merceologico in tutte le varie tipologie di esercizi del settore delle medie strutture di vendita potrà essere avvenire solo se saranno rispettati tutti i parametri e norme previsti dal vigente P.R.G.C. (con particolare riguardo alla destinazione d'uso commerciale al minuto degli immobili e del loro regolare accatastamento).

2. Per l'ampliamento della superficie di vendita i parametri relativi ai parcheggi si applicano all'intera superficie dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'art.110, 2° comma, della Legge circa gli edifici costruiti prima della data del 18.06.2003.-

3. Le aree da destinare al parcheggio per la clientela dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso da localizzare entro una distanza massima di metri 500 di percorso dall'area di pertinenza dell'esercizio commerciale.

V. NORME AMMINISTRATIVE

10. ARTICOLO 10 (Atti amministrativi)

1. Agli effetti della legislazione vigente sono sottoposte:

A. a procedura di rilascio di autorizzazione :

- 1) l'apertura di nuove strutture di vendita (Cfr. Art. 21);
- 2) l'ampliamento della superficie di vendita che trasformi un esercizio di vicinato o una MSV di tipo M1 in una MSV tipo M2 (Cfr. Art. 23);

B. a procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.):

- 1) l'aggiunta di settore merceologico (Cfr. Art. 22);
- 2) l'ampliamento della superficie di vendita di un MSV già di tipo M2 (Cfr. Art. 23);
- 3) il trasferimento di sede degli esercizi (Cfr. Art.25);
- 4) la concentrazione di più aziende in unico esercizio.

C. a procedura di Comunicazione:

- 1) la sospensione della attività per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta e senza il rispetto dei 10 giorni di preavviso, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;
- 2) la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge;
- 3) la riduzione della superficie di vendita, entro 10 giorni dalla riduzione medesima, ai sensi di quanto prescritto dall'art.13, 1° comma, del Regolamento (Cfr. Art.24);
- 4) la apertura di una gestione di reparto (Cfr. Art.18); la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima della modifica richiesta.
- 5) l'attivazione dell'esercizio: la comunicazione deve essere effettuata prima o contestualmente all'apertura con la presentazione della documentazione necessaria all'esercizio dell'attività;
- 6) le modifiche societarie relative a:
 - Legale rappresentante: la comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento;
 - Preposto: la comunicazione deve essere presentata prima o contestualmente all'inizio dell'incarico del nuovo preposto.

11. ARTICOLO 11 (Settori merceologici e durata dei titoli amministrativi)

1. I titoli amministrativi per tutte le strutture di vendita (autorizzazioni/S.C.I.A.) possono venir rilasciati per i seguenti settori merceologici, di cui all'articolo 3, 1° comma, della Legge:

- a) generi alimentari;
- b) generi non alimentari.

2. Gli esercizi commerciali, in relazione ai settori merceologici di cui al comma 1, vengono suddivisi:

- a) esercizi autorizzati per il solo settore alimentare;
- b) esercizi autorizzati per il solo settore non alimentare;
- c) esercizi autorizzati per entrambe i settori (esercizi misti).

3. Le autorizzazioni amministrative si distinguono in:

- a) Autorizzazioni permanenti, utilizzabili lungo tutto l'arco dell'anno;
- b) Autorizzazioni stagionali, che consentono l'esercizio dell'attività per una "stagione", cioè per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 240 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività. Il rilascio e la validità di tali autorizzazioni sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali.

12. ARTICOLO 12 (Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione)

1. Le domande intese ad ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui al precedente art.9, 1° comma, lettera A., oltre alle dichiarazioni previste dall'art. 6 e dell'art. 7 (queste ultime richieste solo per la commercializzazione di prodotti alimentari) della Legge e di quanto indicato all'art. 7, comma 1 del Regolamento, dovranno contenere tutta la documentazione prevista dall'allegato "D" alle presenti Norme.

2. Nella domanda di autorizzazione dovrà essere dichiarato anche il rispetto dei parametri di insediabilità urbanistica di cui al precedente l'art.9.-

3. Nella domanda, prevista al precedente comma 1, dovrà essere dichiarato in alternativa:

- il possesso di un idoneo titolo abilitativo edilizio (Permesso a Costruire o titolo equivalente [Concessione Edilizia]);
- la disponibilità dei locali costruiti (che dovranno essere compatibili con un utilizzo per il commercio al minuto dell'immobile);
- la disponibilità dei locali da costruire ottenuta dal soggetto titolare di idoneo titolo abilitativo edilizio (Permesso a Costruire o titolo equivalente [Concessione Edilizia]).

4. L'attivazione dell'esercizio è subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni e delle direttive stabilite dai presenti Criteri, anche al rispetto delle norme e disposizioni in materia di viabilità, igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di impatto acustico, di sicurezza e prevenzione incendi ed infortuni, sugli impianti tecnologici utilizzati e sulle strutture installate.

13. ARTICOLO 13 (Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione)

1. I procedimenti amministrativi previsti dalla presente Norma sono regolati dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto al Titolo IX (Disposizioni procedurali, transitorie e finali) della Legge.

2. Al ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, l'Ufficio competente provvederà alla verifica della completezza e della regolarità della stessa rispetto a quanto di propria competenza.

3. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dai presenti Criteri.

4. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4. Fintanto che l'interessato non ottemperi alle richieste del Comune, la domanda si intende irregolare o incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall'Allegato E della Legge per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

5. L'istanza si intende accolta, oltre che nel caso di domanda regolare rispetto alla quale il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione, anche qualora non avvenga espresso diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione, o da quella dell'integrazione o rettifica operata dall'interessato su richiesta del Comune.

6. Nel caso di inaccogliabilità della domanda, l'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ed assegna un termine di 10 giorni per l'inoltro per iscritto di eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.

7. I termini per la conclusione del procedimento ri-decorrono a far data dalla presentazione delle osservazioni controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.

8. Nel provvedimento di diniego vanno date le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. L'eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento.

9. I termini per concludere il procedimento iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, prodotte dal richiedente.

14. ARTICOLO 14 (Criteri generali per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione)

1. Il rilascio della autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel P.R.G.C. (destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle varie aree urbanistiche di suddivisione del Comune ecc.), è effettuato quando l'attività sia conforme alle norme dei presenti Criteri e, in particolare, quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi (previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge) che quelli oggettivi (compatibilità urbanistica, standard di parcheggio, adeguata organizzazione del sistema viario, rispetto dei limiti di legge in relazione all'inquinamento acustico).

2. Nel caso in cui l'attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o dei presenti Criteri, il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a negare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore e dei presenti Criteri.

15. ARTICOLO 15 (Revoca dell'autorizzazione - Proroghe)

1. L'autorizzazione per un esercizio di MSV. è revocata, oltre che nei casi previsti dall'art.80, 9° comma, lett.b), c) e d) dalla Legge, anche qualora il titolare non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. La domanda di proroga (redatta in bollo), da presentarsi entro i termini di scadenza per l'attivazione, deve contenere tutte le motivazioni di comprovata necessità che la hanno determinata.

3. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Ufficio competente provvede ad avviare il procedimento e a chiedere, se necessario, eventuali integrazioni e/o delucidazioni.

4. Le integrazioni/delucidazioni richieste dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ufficio, nel caso di mancato rispetto di detto termine la richiesta di proroga verrà archiviata per carenza di integrazioni e si procederà immediatamente come previsto alla lettera b. del comma successivo.

5. Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga o dal perfezionamento dell'istanza con tutte le integrazioni/delucidazioni richieste, l'Ufficio competente, in caso di esito dell'istruttoria:

- a. positivo: rilascia la proroga entro i termini di tempo previsti al comma 1;

- b. negativo: formalizza, con le procedure previste dalla L. 241/90, il diniego alla proroga richiesta.
6. Decorso 60 giorni dal provvedimento di diniego di cui al precedente comma 6, lettera b. (ovvero decorso il termine per presentare opposizione), dopo aver accertato il mancato inizio dell'attività, l'Ufficio competente formalizza, con le procedure previste dalla L.241/90, la decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio della attività di MSV e ne dispone la sua revoca.

16. ARTICOLO 16 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. deve essere presentata, in duplice copia, prima o contestualmente all'inizio dell'attività di vendita all'Ufficio competente e deve contenere tutti i dati previsti dal presente regolamento con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio nonché al possesso ai requisiti soggettivi di legge e agli estremi del titolo abilitativo edilizio. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena di irricevibilità.
2. L'esercizio è attivabile subordinatamente all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie e relative alla prevenzione incendi ed infortuni.
3. Le Segnalazioni devono essere corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla Legge, dai presenti Criteri o da altre normative di settore specificati nei moduli predisposti dall'Ufficio competente -
4. L'Ufficio competente, ricevute le segnalazioni relative alle attività di media struttura (di tipo M1 o M2 limitatamente ai casi previsti nei presenti criteri), ne controlla la regolarità formale e la completezza.
5. Qualora la segnalazione risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio competente, entro 10 giorni dalla data di protocollo della S.C.I.A., invita il richiedente, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, a provvedere alla sua regolarizzazione.
6. In tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la S.C.I.A. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni.
7. Il termine di 60 (sessanta) giorni per le verifiche d'ufficio ed i controlli delle denunce inizierà a decorrere dal ricevimento della S.C.I.A. completa e regolare.
8. In caso di mancato invio della documentazione richiesta, entro il termine indicato al punto precedente, la S.C.I.A. s'intenderà tacitamente rinunciata senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.
9. Copia della S.C.I.A. e della documentazione tecnica sarà trasmessa entro 10 giorni all'Ufficio Tecnico ai fini dell'espressione del parere sulla conformità urbanistico edilizia.
10. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico non esprima tale parere, si considererà espresso il parere favorevole.

VI. NORME DI GESTIONE

17. ARTICOLO 17 (Subingresso in gestione o in proprietà di un esercizio di MSV)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a S.C.I.A. e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della Legge e per la vendita di prodotti alimentari anche il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 della Legge.

2. La S.C.I.A. deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda (comunque prima della data di inizio attività) o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 80, commi 9, lettera b), e 10 della Legge, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 38, comma 2 della medesima Legge.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai precedenti commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la S.C.I.A. da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al precedente comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la relativa S.C.I.A.-

6. La S.C.I.A. deve essere presentata all'Ufficio competente, in duplice copia e deve contenere tutti i dati previsti dal presente regolamento con particolare riferimento al possesso ai requisiti soggettivi di legge, all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie e relative alla prevenzione incendi ed infortuni (ai sensi dell'art.14 della Legge).

7. L'Ufficio competente, ricevuta la segnalazione, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

8. Qualora la segnalazione risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio competente, entro 10 giorni dalla data di protocollo, invita il segnalante, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento a provvedere alla sua regolarizzazione.

9. In tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la S.C.I.A. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni.

10. Il termine di 60 (sessanta) giorni per le verifiche d'ufficio ed i controlli delle segnalazione inizierà a decorrere dal ricevimento della S.C.I.A. completa e regolare.

11. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato al punto precedente, la S.C.I.A. s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio competente e verrà conseguentemente archiviata.

18. ARTICOLO 18 (Gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, a un soggetto in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare stesso perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto tra le parti, dandone comunicazione al Comune.

2. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, il titolare risponde dell'attività del soggetto a cui ha concesso la gestione di reparto.

3. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

19. ARTICOLO 19 (Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente previste dagli artt.79 e 80 della Legge, sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.500, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

2. In caso di recidiva, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative aumentate fino ad un terzo previste dagli artt.79 e 80 della Legge e dal precedente 1° comma, il Comune dispone la sospensione della attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie viene equiparata all'esercizio dell'attività senza il prescritto titolo autorizzatorio.

NORME PARTICOLARI INTERESSANTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI (M2)

VII. GENERALITA' E DEFINIZIONI

20. ARTICOLO 20 (Sfera di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nei successivi articoli dei presenti Criteri si applicano per l'apertura, l'ampliamento (di superficie e di gamma merceologica) e il trasferimento delle MSV di tipo M2 con esclusione di quelle inserite all'interno di Centri/Complessi commerciali (per le quali si fa riferimento al Piano di Settore del Grande dettaglio).

2. Le disposizioni dei presenti Criteri non si applicano per gli esercizi ricompresi nelle definizioni di cui agli articoli 4, 56 e 67 della Legge e per le attività para [attività diverse da quelle commerciali al dettaglio disciplinate da apposite normative di settore quali commercio all'ingrosso, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti, farmacie, rivendite dei prodotti dell'editoria ecc.] ed extra-commerciali [attività di servizio strettamente complementari al commercio al dettaglio quali sportelli bancari, agenzie viaggio, attività dell'artigianato di servizio quali acconciatori, gelaterie, lavasecco, estetisti, calzolai, meccanici ecc.] purché compatibili con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico.

VIII. MODALITA' PER LA GESTIONE DEI VARI TIPI DI RICHIESTE AMMINISTRATIVE

21. ARTICOLO 21 (Apertura di nuove medie strutture di vendita)

1. L'autorizzazione per nuove M.S.V. di tipo M2 deve essere esaminata e rilasciata/negata secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

22. ARTICOLO 22 (Aggiunta di settore merceologico)

1. L'aggiunta di un settore merceologico in una M.S.V., di tipo M2, con o senza modificazione della superficie complessiva di vendita, è rilasciata secondo le procedure S.C.I.A. di cui al precedente art.16.

23. ARTICOLO 23 (Ampliamento della superficie di vendita)

1. L'ampliamento della superficie di vendita che riqualifichi una attività di vendita di vicinato o una MSV di tipo M1 in una attività di MSV di tipo M2 è sottoposta a procedura di autorizzazione e deve essere esaminata e, poi, rilasciata/negata secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

2. L'ampliamento della superficie di vendita di una M.S.V. già di tipo M2 è rilasciata secondo le procedure S.C.I.A. di cui al precedente art.16.

24. ARTICOLO 24 (Riduzione della superficie di vendita)

1. Qualunque riduzione della superficie di vendita di una M.S.V. va comunicata preventivamente al Comune.

25. ARTICOLO 25 (Trasferimento di sede)

1. Il trasferimento di sede di una M.S.V. è rilasciato secondo le procedure S.C.I.A. di cui al precedente art.16.

IX. NORME FINALI

26. ARTICOLO 26 (Consultazioni)

1. Preliminarmente all'approvazione dei presenti Criteri da parte del Consiglio Comunale, il Comune invia la documentazione relativa alle associazioni di categoria degli operatori commerciali, alle organizzazioni di tutela dei consumatori e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali esprimeranno apposito parere non vincolante.

2. Detto parere si intende favorevole se, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte delle organizzazioni interessate, non provenga alcuna risposta.

27. ARTICOLO 27 (Entrata in vigore e validità dei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigore dalla data di "esecutivà" della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Sono soggetti a revisione biennale e rimarranno in vigore fino alla data di esecutività dei successivi Criteri.


ALLEGATI

ALLEGATO A

ZONE URBANISTICHE COMPATIBILI CON LA MEDIA DISTRIBUZIONE MAGGIORE – M2

(VEDI ANCHE CARTOGRAFIA DI PIANO E SUCCESSIVO ALLEGATO "C")

Legenda	
Zone compatibili	
Arterie traffico	



ALLEGATO B

CONSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE ATTUALE DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
MAGGIORI PRESENTI IN COMUNE

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SINGOLE/ISOLATE				
Ditta	ubicazione	Superficie Alimentare	Superficie Non Aliment.	Superficie di vendita totale
DOC S.R.L.	Via Nazionale 169		465	465
UNICOMM S.R.L.	Via Cotonificio 45 - Feletto	446	258	704
FINTRE S.P.A.	Via Nazionale 1		745	745
COMM.SER S.R.L.	Via Nazionale (Fo. 17 - Mapp. 214)		749	749
FI.MA S.A.S. DI SESTO MASCHIO & C.	Via Nazionale 118		790	790
VITABELLA S.R.L.	Via Alfieri 3		800	800
MARINI IMPRESA S.R.L.	Via Nazionale 74		807	807
TRIO S.R.L.	Via Nazionale 97		1.124	1.124
BASKET S.R.L.	Via della Chiesa 68 - Adegliacco		1.200	1.200
ARTENI CONFEZIONI S.P.A.	Via Nazionale 40		1.248	1.248
GEBER S.P.A.	Via IV Novembre 41 - Feletto	914	500	1.414
TOTALE		1.360	8.686	10.046

ALLEGATO C

Tabella di compatibilità urbanistica per l'insediamento degli esercizi commerciali al dettaglio fino a 1.500 mq. [1]

ZONA URBANISTICA (riferimento all'articolato della norma di attuazione del P.R.G.C.)	EV Esercizio di vicinato (con superficie di vendita fino a mq. 250)	EV Esercizio di vicinato inserito all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M1 Media struttura di vendita minore (con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400)	M1 Media struttura di vendita minore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M2 Media struttura di vendita maggiore (con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500)	M2 Media struttura di vendita maggiore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]
Zone A "dei centri e nuclei storici" (art.25)	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone B "della città consolidata" (art.28)	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone C "della città in trasformazione" (art.32)	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone ATn "ambiti di trasferimento" (art.33)						
AT1-Adegliacco	SI	NO	SI	NO	NO	NO
AT3-Branco	SI	NO	SI	NO	NO	NO
AT5-Feletto Umberto	SI	NO	SI	NO	NO	NO
AT6-Branco	SI	NO	SI	NO	NO	NO
AT7-Feletto Umberto	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zone ATZn "ambiti di trasferimento per allevamenti zootecnici di tipo industriale" (art.34)	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zona S1 "ambito A (servizi di scala comunale)" (art.36 bis)	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Zona Hc "insediamenti commerciali di interesse regionale" (art.37)	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Zone H2 "nuovi insediamenti commerciali" (art.38)	SI	SI	SI	SI	SI	SI

[1] Adeguato alla variante urbanistica n.4 al Nuovo P.R.G.C., adottata con delibera C.C. n.25 del 27.06.2012 e approvata con delibera n.34 del 29.09.2012.



ZONA URBANISTICA (riferimento all'articolato della norma di attuazione del P.R.G.C.)	EV Esercizio di vicinato (con superficie di vendita fino a mq. 250)	EV Esercizio di vicinato inserito all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M1 Media struttura di vendita minore (con superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400)	M1 Media struttura di vendita minore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]	M2 Media struttura di vendita maggiore (con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500)	M2 Media struttura di vendita maggiore inserita all'interno di Centro o Complesso commerciale [*]
Zone H3 “degli insediamenti commerciali singoli esistenti” (art.39)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Zone H4 “delle aree di servizio agli insediamenti commerciali o delle attrezzature sportive” (art.40)	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Zone ALn. “ambiti del loisir” (art.41)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Zona D2 “zone produttive tradizionali di nuovo impianto” (art.42)	SI [**]	NO	SI [**]	NO	SI [**]	NO
Zona D3 “zone produttive tradizionali esistenti” (art.43)	SI [**]	NO	SI [**]	NO	SI [**]	NO
Zona Di2 “zone delle tecnologie digitali di nuovo impianto” (art.44)	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Zona Di3 “zone delle tecnologie digitali esistenti” (art.45)	SI	NO	SI	NO	SI	NO

[*] Per il cui rilascio vi deve essere compatibilità con le previsioni del Piano di Settore del Grande Dettaglio.

[**] Limitatamente ad esercizi che pongano in vendita generi non alimentari a basso impatto (di cui all'art.2, lett.e, della L.R.29/2005)

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI FINI DI NUOVO RILASCIO, AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO, CONCENTRAZIONE

(ARTICOLO 12 -1° COMMA)

- 1) Planimetria (controfirmata da tecnico abilitato) dell'area, una scala minima pari a 1:500, con l'indicazione della viabilità esistente, di quella programmata, dell'accessibilità, dei parcheggi e delle superfici a servizio vincolate al punto vendita (per queste ultime dovrà essere rispettato anche quanto previsto dall'allegato "D" del Regolamento regionale).
- 2) Planimetria (controfirmata da tecnico abilitato) della struttura che si intende utilizzare o realizzare, con una scala minima pari a 1:200, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso (estremi del permesso a costruire – P.A.C. o di altro titolo equivalente [concessione edilizia] già concesso), nonché le destinazioni d'uso di aree e locali con specificate, in particolare: la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totale.
- 3) Relazione illustrativa sulle caratteristiche principali dell'iniziativa proposta, contenente, tra l'altro, indicazioni su: tipologia della struttura commerciale, quantificazione della forza-lavoro impegnata, valutazione del bacino di utenza potenziale a disposizione della nuova attività, nonché individuazione dei volumi di traffico veicolare potenzialmente ingenerabili.
- 4) Studio degli impatti della nuova struttura sulla viabilità, redatto secondo le modalità previste nell'allegato "C" del Regolamento regionale. [²].

[²] Allegato C (riferito all'articolo 20, comma 4 del Regolamento regionale)

Indicazione relativa ai contenuti e alle modalità per predisporre gli studi inerenti all'impatto sulla viabilità conseguente all'insediamento di grandi strutture di vendita.

1. Inquadramento territoriale:

a) *Descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).*

2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio – Elaborazioni richieste:

• *Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata.*

• *Elaborazioni richieste:*

a) *descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci ed intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriali in cui è localizzata la struttura;*

- 5) Documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, prevista dall'art.28 della L.R. 18.06.2007, n.16, tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 05.03.2009, n.463. Tale documentazione dovrà essere presentata in duplice copia, in quanto una copia verrà inviata all'ARPA ai fini del rilascio del parere di competenza.
- 6) Documentazione eventualmente prevista da normative specifiche di settore.
- 7) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda

-
- b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa. I rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strada/e, dovranno essere effettuati sul campo. Le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale ed altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;*
 - c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge;*
 - d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;*
 - e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare riguardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.*

3. Precisazioni

- a) Con riferimento ai piani di cui all'articolo 17 della legge le geometrie delle soluzioni previste per le intersezioni stradali contenute nel Piano comunale di settore vanno verificate con studi e modelli di simulazione della circolazione/circuitazione dei flussi veicolari in entrata/uscita dalle medie strutture in proporzione alla frequenza della sosta per tipologie di vendita, con riferimento ai livelli di servizio della viabilità interessata, ai tempi di attesa e/o lunghezza delle eventuali code.*
- b) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a metri quadrati 5.000 di superficie coperta complessiva gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento e alla concentrazione degli stessi esercizi.*

© Copyright **2012** by **GENERAL PLANNING Srl**

33100 Udine (UD) – Via Padre Luigi Scrosoppi 1

Tel. 0432/509974 – Fax 0432/509975

e-mail: generalplanning@iol.it